

COMUNE DI VIGASIOPROVINCIA DI VERONAN. 20 Reg. Delib.Spedita il 1 GIU. 1970 - Prot. N. 1546**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**SESSIONE (1) ordinaria DI (2) prima convocazione**OGGETTO:**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO CON ANNESSO PROGRAMMA
DI FABBRICAZIONE.-

L'anno 1970 addi ventidue del mese di Aprile
 alle ore 20 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in
 sessione (1) ordinaria in seduta (3) prima convocazione (2) prima seduta
 convocazione il Consiglio Comunale.

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Montresor rag. Renato	1		16. Galvan Delmino	si	
2. Franchini Dr. Fulvio	2		17. Bosco Sergio		si
3. Sguazzardo Mario		si	18. Ferrari Luigi	si	
4. Silvestri Giuseppe	si		19. Ceriani Gerardo	si	
5. Venturi Giuseppe	si		20. Leorini Pietro		si
6. Giusti rag. Flavio	si		21.		
7. Locatelli Luigi	si		22.		
8. Bercelli Dr. Flora		si	23.		
9. Calza Pietro	si		24.		
10. De Battisti Santo	si		25.		
11. Andreoli Luigi	si		26.		
12. Zorzella Giuseppe	si		27.		
13. Costa Dilama	si		28.		
14. Rossignoli Ulderico	si		29.		
15. Andreoli Roberto		si	30.		

Assiste all'adunanza il segretario comunale Sig. Malavasi Sostene ClaudioConstatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Montresor rag. Renato - Sindaco

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra

L' OGGETTO SOPRADESCRITTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che ai sensi dell'art. 33 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n°1150, i Comuni debbono provvedere, mediante regolamento edilizio adattato in armonia sia con le altre disposizioni contenute nella stessa legge, sia con le disposizioni contenute nel T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n° 1265, a dettare norme precipuamente sulle materie elencate nell'art. 33 su richiamato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 della richiamata Legge 1150, i Comuni sprovvisti di piano regolatore devono includere nel proprio regolamento, un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonchè la precisazione dei tipi edilizi, propri di ciascuna zona;

Constato che il Tecnico Comunale, Ing. Lucio Ridolfi da Verona, incaricato allo scopo, ha provveduto a redigere, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, detto programma;

Considerato che l'elaborato risponde alle esigenze inerenti allo sviluppo sia dei centri abitati, che delle zone di ampliamento, sia del restante territorio Comunale;

Sentito, in merito, il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale;

Vista la legge 6 Agosto 1967 n.ro 765;

Visto il T.U. della L. C. e P. 4-2-1915, N.ro 148;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1°)- approvare il regolamento comunale edilizio, con annesso programma di fabbricazione del Capoluogo, della frazione Isolalta e della frazione Forette, corredato di relazione tecnica e dei disegni prescritti, regolamento che composto di 93 articoli, è parte integrale e sostanziale del presente atto.-

2°)- Abrogare, in corrispondenza della data di entrata in vigore del regolamento approvato con il presente atto, quello attualmente in vigore.-



IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. S. Chiari Dr. Pulvi

Montreschi

Handwritten signature of the President

Handwritten signature of the Municipal Secretary

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo

pretorio (1) il giorno 25 Aprile 1970, giorno festivo, senza opposizioni.-

Vigasio, li 27 Aprile 1970

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten signature of the Municipal Secretary

PREFETTURA DI VERONA

Prot. n° 17764/IV

Verona, li 23.11.1970

Visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 19.11.1970 conchè vengano apportate al regolamento le seguenti modifiche:

- Art. 5- Al punto 15 aggiungere: "ove sia richiesto dalle vigenti disposizioni di legge".-
- Art. 12- Depennare l'intero articolo. Non si ritiene infatti, ammissibile, in quanto le norme legislative non ne fanno alcun cenno, nè comunque opportuna istituzione di una sottocommissione.-
- Art. 13- Depennare il 2° comma.-Si rileva, in primo luogo, le disposizioni in esso contenute appaiono pleonastiche, in quanto la materia delle lottizzazioni è compiutamente trattata dall'art. 74 e seguenti del Regolamento; si osserva altresì, che è inammissibile la facoltà di scelta discrezionale attribuita all'Amministrazione dal comma medesimo.-
- Art. 15- Aggiungere alla lettera c): "exnon venissero completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio", come è previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 6.8.1967 n° 765.-
- Art. 65- (pag. 36) Sostituire la parola "coizione" con "cauzione" e depennare il punto e), in quanto è in contrasto con quanto stabilito con l'art. 8, V° comma, della citata legge 765, nonchè con le stesse norme di regolamento che precedono.-
- Art. 89- Depennare l'intero articolo in quanto è in contrasto con le tassative disposizioni contenute nel penultimo comma dell'art. 10 della citata legge 765.-
- Art. 72- La distanza delle stalle: sia di m. 6 dai fabbricati rurali di abitazione; m. 25 da strade pubbliche, dal più vicino fabbricato isolato non facente parte del fondo; m. 150 dal più vicino nucleo abitato o terreno destinato ad espansione di centri abitati;

La distanza delle concimaie: sia di m. 4 dalle stalle; m. 25 dalle abitazioni coloniche, dal più vicino fabbricato isolato non facente parte del fondo, da strade pubbliche, da pozzi o cisterne per acqua potabile; m. 200 dal più vicino nucleo abitato o terreno destinato ad espansione di centri abitati;

Distanza dei pozzi perdenti: a valle di pozzi o sorgenti ed a ^{di acqua} una distanza minima di m. 25;

Distanza di allevamento intensivi: se di maiali almeno di m. 500 dal più vicino nucleo abitato o terreno destinato ad espansione di centri abitati, elevabili a m. 1000 dal Capoluogo. Per allevamenti intensivi di suini è d'obbligo l'impianto di depurazione dei liquami.

1) Se la deliberazione è soggetta ad approvazione mettere la seguente dicitura: « il giorno festivo, senza che venissero prodotte opposizioni ».

Negli altri casi apporre la dicitura: « dal e vi rimarrà per la durata di giorni quindici consecutivi ».

IL PREFETTO

~~Vintar~~

(LS)

F.to A. But